

CIRCOLARE N. 18  
16 LUGLIO 2011

---

## **Le disposizioni di natura tributaria del D.L. n. 70/2011, cd. "decreto sviluppo"**

---

© Copyright 2011 Acerbi & Associati®

Con il **D.L. 13 maggio 2011 n. 70** (provvedimento noto come **"decreto sviluppo"**), convertito definitivamente con L. 12 luglio 2011 n. 106, sono state introdotte alcune previsioni di semplificazione fiscale tra le quali se ne evidenziano brevemente alcune – riservandoci eventuali successivi approfondimenti – di interesse generale o che possono interessare direttamente la clientela dello Studio.

Tali disposizioni sono entrate in vigore lo scorso 14 maggio 2011, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato D.L., avvenuta sul numero n. 110 del 13 maggio.

### **1. Innalzamento dei limiti per l'accesso al regime di "contabilità semplificata"**

La lettera m), comma 2 dell'art. 7 del decreto modifica l'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, che detta disposizioni regolamentari riguardanti la "contabilità semplificata" per le imprese minori (c.d. imprese in regime di "contabilità semplificata").

La modifica interviene al comma 1 del richiamato articolo al fine di elevare l'ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (si ricorda che resta comunque salva la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria).

I soggetti interessati dal predetto regime sono i seguenti:

- le imprese individuali (compresa l'impresa familiare);
- le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, taluni soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 (tra i quali le società semplici e le società di armamento);
- gli enti non commerciali (residenti e non) che esercitano un'attività commerciale in via non esclusiva o prevalente.


Restano esclusi i soggetti che esercitano arti e professioni, sia in forma individuale che associata, in quanto destinatari di specifiche previsioni contenute nell'art. 19 del D.P.R. n. 600/1973.

La versione dell'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 precedente alle modifiche recate dal "decreto sviluppo" prevedeva l'adozione "naturale" del regime di contabilità semplificata qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non fossero superiori a:

€ 309.874,14 (si trattava della conversione in euro dei 600.000.000 delle vecchie lire)	➔	per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi
€ 516.456,90 (si trattava della conversione in euro del miliardo delle vecchie lire)	➔	per le imprese aventi per oggetto altre attività (e, quindi, principalmente, per le cessioni di beni)

Per chi rientrava nei predetti limiti, il regime "semplificato" risulta applicabile dall'anno successivo.

A seguito delle richiamate modifiche, il **nuovo limite dei ricavi** conseguiti in un intero anno per poter "naturalmente" accedere regime semplificato vengono innalzati ed arrotondati alle migliaia di euro come segue:



Anche in questo caso, il regime semplificato rimane applicabile dall'anno successivo. Per gestire correttamente la fase "transitoria", ovvero gli effetti del richiamato innalzamento, è possibile rifarsi ai chiarimenti che in passato l'Agenzia delle Entrate ha fornito in occasione del precedente adeguamento delle predette soglie avvenuto con l'art. 1 del D.P.R. n. 222/2001.

In quella occasione il Legislatore aveva incrementato da € 185.924,48 (360.000.000 delle vecchie lire) ad € 309.874,14 (600 milioni delle vecchie lire) l'ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi erano ammesse al predetto regime.

Ritenendo i nuovi limiti decorrenti dal 2011 (essendo la disposizione entrata in vigore lo scorso 14 maggio), proprio mutuando i chiarimenti forniti in passato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 80 del 24 agosto 2001:

deve ritenersi che le imprese transitate in regime di contabilità ordinaria per aver conseguito nell'anno 2010 un ammontare di ricavi compreso nella fascia transitoria (tra € 309.874,14 ed € 400.000,00 se esercenti prestazioni di servizi oppure tra € 516.456,90 ed € 700.000,00 se esercenti altre attività, tra cui le cessioni di beni), devono ritenersi ammesse al regime di contabilità semplificata anche per il 2011.

Chi, quindi, nei primi mesi del 2011 al superamento del vecchio limite ha adottato le modalità contabili previste per il regime di contabilità ordinaria (rilevazione cronologica delle operazioni), se rientrante nei nuovi limiti introdotti dal "decreto sviluppo", potrebbe già da quest'anno "retrocedere" al più agevole regime semplificato che consente la sola rilevazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché degli altri elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale, tralasciando la rilevazione degli aspetti finanziari delle varie operazioni.

Come già accennato in precedenza, le predette modifiche non si applicano agli esercenti arti e professioni in quanto, tali soggetti adottano "naturalmente" il regime di contabilità semplificata (fatta salva l'opzione per il regime ordinario), a prescindere dall'ammontare dei compensi percepiti.

## **2. Regime di contabilità semplificata: costi periodici deducibili nell'anno di registrazione della fattura**

Dopo aver innalzato i limiti per l'accesso al regime di contabilità semplificata, il "decreto sviluppo" introduce una specifica deroga al criterio di competenza fiscale per i soggetti che determinano il reddito d'impresa secondo le modalità stabilite dall'art. 66 del D.P.R. n. 917/1986.

Si tratta delle c.d. "imprese minori" e cioè quei soggetti che per esplicita previsione contenuta nel comma 1 del richiamato art. 66 sono ammessi al regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 e che non hanno optato per la tenuta della contabilità in forma ordinaria.

In particolare la lett. s) del comma 2 dell'art. 7 del D.L. n. 70/2011 aggiunge un ulteriore paragrafo al comma 3 del citato art. 66 del Tuir al fine di stabilire che: "*I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a mille euro*".

La lettera b), comma 2 dell'art. 109 del D.P.R. n. 917/1986, nell'individuare correttamente il periodo di competenza, stabilisce che i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti (e le spese di acquisizione dei medesimi si considerano sostenute):

- ⇒ alla data in cui le prestazioni sono ultimate;
- ⇒ ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

In pratica, quindi, la nuova disposizione prevede che **solo per i contribuenti in regime di contabilità semplificata** i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici (quali, per esempio, i contratti di locazione o di assistenza contabile), relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta e di importo non superiore ad € 1.000 (il riferimento è al costo indicato nel documento di spesa e quindi senza tenere conto dell'Iva), sono deducibili nell'esercizio in cui si riceve il relativo documento probatorio (tipicamente la fattura), anziché alla data di maturazione dei corrispettivi come previsto ordinariamente dall'art. 109 comma 2 lett. b) del D.P.R. n. 917/1986.

Facciamo un paio di esempi per chiarire le situazioni in cui tale semplificazione potrebbe trovare applicazione.

#### ESEMPIO 1

Fattura per contratto di assistenza relativo al bimestre dicembre – gennaio dell'importo di € 800.

Emissione della fattura: 1° dicembre 2011.

Ricevimento della fattura: 2 febbraio 2012.

Deduzione del costo (nuovo comma 3, art. 66 Tuir): nell'anno 2012 per l'intero importo di € 800.

#### ESEMPIO 2

Fattura per contratto di assistenza relativo al bimestre dicembre – gennaio dell'importo di € 600.

Emissione della fattura: 1° dicembre 2011.

Ricevimento della fattura: 2 dicembre 2011.

Deduzione del costo (nuovo comma 3, art. 66 Tuir): nell'anno 2011 per l'intero importo di € 600.

Si osserva, infine, che l'applicazione della deroga al criterio di competenza introdotta al comma 3 dell'art. 66 del Tuir non pare rappresentare una facoltà (la norma dice "sono" e non "possono") e, pertanto, nei limiti di importo (€ 1.000) e per le tipologie di prestazioni in esso contemplate (prestazioni a corrispettivi periodici) la sua applicazione appare obbligatoria.

### 3. Innalzamento del limite per la registrazione cumulativa delle fatture ed esplicita applicazione della medesima disciplina alle autofatture emesse

Il "decreto sviluppo" interviene poi sul contenuto nel D.P.R. n. 695/1996 (regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili emanato in attuazione della delega contenuta nella Finanziaria per l'anno 2006).

In particolare, la lett. aa) dell'art. 7 comma 2 del D.L. n. 70/2011 interviene sull'art. 6 del citato provvedimento in tema di adempimenti ai fini Iva, modificando i commi 1 e 6 ed introducendo un nuovo comma *6-bis* al fine di:

- innalzare il limite previsto per la registrazione cumulativa delle fatture emesse e ricevute;
- estendere tale semplificazione alle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente.

La precedente formulazione del comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. n. 695/1996 stabiliva che per le fatture emesse nel corso del mese di importo inferiore ad € 154,94, era possibile annotare nel registro Iva vendite (art. 23, D.P.R. n. 633/1972), in luogo di ciascuna di esse, un documento riepilogativo nel quale indicare i numeri delle fatture e, distinti secondo l'aliquota applicata, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e quello dell'imposta.

Il predetto limite di € 154,94 viene ora innalzato ad € 300 (importo che dovrebbe intendersi comprensivo dell'eventuale Iva).

Stessa modifica (innalzamento da € 154,94 ad € 300) sul versante delle fatture ricevute.

È il riformulato comma 6 dell'art. 6 del D.P.R. n. 695/1996 a prevedere che la nuova soglia di € 300 si applichi anche ai fini della registrazione del documento riepilogativo delle fatture d'acquisto.

Inoltre, correggendo un rimando ad una disposizione da tempo abrogata (il comma 5 del citato art. 6 era stato abrogato con effetto 1° gennaio 1998 dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 313/1997) viene specificato che l'annotazione del documento riepilogativo deve essere effettuata entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, e cioè anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitata, sempreché consentita, la detrazione della relativa imposta.

### 4. Scheda carburanti: semplificazioni

Il "decreto sviluppo" introduce una situazione di esonero dalla compilazione della scheda carburante, ossia lo strumento di certificazione che viene usato dai contribuenti per documentare gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione. Su tale documento l'esercente attesta il rifornimento e accerta il mezzo rifornito, apponendo timbro e firma.

Nel "decreto sviluppo" è prevista la possibilità di evitare la compilazione di tale documento nel caso in cui il carburante sia acquistato attraverso strumenti di pagamento elettronici, in particolare **carte di credito, carte di debito (bancomat) e prepagate**.

Nella sostanza, quindi, viene introdotta una nuova ipotesi di esonero dall'obbligo di compilazione della scheda carburante per i soggetti Iva (senza alcuna distinzione o limitazione e quindi soggetti interessati sono sia imprese che professionisti, sia organizzati in forma individuale che collettiva) che acquistano il carburante per autotrazione esclusivamente mediante carte elettroniche.

Tuttavia, vi sono ancora aspetti poco chiari per i quali si auspica un intervento dell'Agenzia entrate, in particolare:

- ➔ come possa essere portata in detrazione l'Iva relativa a tali adempimenti visto che, se non si utilizza la carta carburante, non vi è alcun documento in cui viene evidenziata l'imposta?
- ➔ è ammesso il pagamento "misto"? Ovvero, nel medesimo periodo prescelto (mese / trimestre) è possibile effettuare alcuni rifornimenti in contanti (quindi con compilazione della scheda carburante) e altri con carte elettroniche (quindi senza scheda carburante)? Stante il tenore della norma, parrebbe di no.

In attesa di chiarimenti, si invita la clientela a continuare con le consuete modalità, quindi certificando comunque tutti i rifornimenti tramite compilazione della scheda carburante.

## 5. Procedura di distruzione di beni: semplificazioni

Il "decreto sviluppo" ha elevato la soglia entro la quale è possibile documentare la distruzione di beni attraverso "dichiarazione sostitutiva di atto notorio".

Al riguardo, si ricorda che la distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico, deve essere provata:

- ➔ da **comunicazione** scritta da inviare agli uffici dell'Agenzia entrate ed al Comando della Guardia di Finanza indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi. Tale comunicazione non va inviata qualora la distruzione venga disposta da un organo della Pubblica Amministrazione;
- ➔ da **verbale** redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di Finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni;
- ➔ ovvero da "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" ai sensi della L. n. 15/1968 nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati (nella previsione vigente prima dell'entrata in vigore del "decreto sviluppo") non fosse superiore a dieci milioni delle vecchie lire (pari ad € 5.164,57).

Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati. Il "decreto sviluppo" prevede **l'innalzamento a 10 mila euro** della soglia di valore dei beni per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante "dichiarazione sostitutiva di atto notorio".

- ➔ da **documento di trasporto** di cui al D.P.R. n. 472/1996, progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione.

Come precisato dalla C.M. n. 193/E/98, le procedure formali descritte si rendono applicabili tutte le volte che l'imprenditore provvede volontariamente alla distruzione di un bene, strumentale o di magazzino, in dipendenza di un fatto eccezionale.

Tali procedure non si applicano quando le distruzioni non dipendono dalla volontà dell'imprenditore e dall'eccezionalità dell'operazione, ma sono normalmente connesse a

situazioni ricorrenti, quali sfridi, cali naturali, alterazione o superamento del prodotto per le quali permangono le specifiche procedure autorizzate dall'Amministrazione Finanziaria. Tali procedure, inoltre, non si applicano per trasformazioni di merci in beni residuali che rientrano nell'attività propria dell'impresa.

Inoltre, i contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i beni propri, possono procedere all'operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi, dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante apposito formulario di identificazione.

## 6. Comunicazione operazioni rilevanti Iva: semplificazioni

Come già commentato con la circolare n. 17/2011 dello Studio, il "decreto sviluppo" interviene anche per mitigare il c.d. "spesometro" introdotto con il D.L. n. 78/2010, concernente l'obbligo di monitorare le operazioni di importo superiore ad € 3.000.

Per semplificare il compito dei contribuenti, fino allo scorso 30 aprile 2011 era previsto un esonero per le operazioni più difficili da tracciare, ossia quelle per le quali non esiste obbligo di fatturazione (quindi quelle che possono essere certificate con strumenti alternativi, quali lo scontrino ovvero la ricevuta fiscale) e con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14/04/2011 è stata disposta una proroga di tale moratoria sino al prossimo 01/07/2011.

Il "decreto sviluppo" prevede ora l'esclusione dall'obbligo di comunicazione per le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti **non** soggetti passivi Iva, nei casi in cui il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante:

➔ carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 comma 6 del D.P.R. n. 605/1973.

Precisa in proposito la C.M. 30 maggio 2011 n. 24/E che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione).

## 7. Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (posseduti da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici non in regime di impresa): riapertura dei termini

Il c.d. "decreto sviluppo" all'art. 7 comma 2 lett. dd), prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei **terreni** a destinazione agricola ed edificatoria e delle **partecipazioni in società non quotate**, sulla falsariga dei provvedimenti precedenti che, in sostanza, hanno reso stabile il provvedimento originario, risalente agli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001 e che, ancora oggi, rappresentano la normativa di riferimento.

Tuttavia, con la disposizione di cui all'art. 7 comma 2 lett. ee) del D.L. n. 70/2011 viene introdotta una novità di assoluto rilievo, di cui al successivo paragrafo 7.2..

### 7.1 Le linee essenziali del provvedimento

Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza a utilizzare l'opportunità offerta dal "decreto sviluppo", nell'intento di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della eventuale cessione di una di tali attività. Infatti, è possibile

affrancare le plusvalenze latenti nei valori di questi beni, corrispondendo un'imposta sostitutiva di quella ordinaria, così generando un carico tributario anche molto ridotto rispetto a quello che si avrebbe operando normalmente.

In tal modo, in buona sostanza, si azzerava la plusvalenza perché, a rivalutazione effettuata, al corrispettivo di vendita si oppone il nuovo costo fiscalmente riconosciuto, dato appunto dal valore rivalutato.

Con il nuovo provvedimento, **la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1 luglio 2011, e consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2012, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.**

In sintesi, le date/scadenze di riferimento per la nuova rivalutazione sono le seguenti:

Possesso dei beni	Redazione perizia		
1/07/11	30/06/12	30/06/13	30/06/14
	Versamento imposta (ovvero 1° rata)	Versamento 2° rata	Versamento 3° rata

Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo. L'imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1 luglio 2011 e, in particolare, l'aliquota dell'imposta varia come segue:

- 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- 4% per le partecipazioni qualificate;
- 2% per le partecipazioni non qualificate.

Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 30 giugno 2012, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni.

Per i terreni	in caso di cessione di partecipazioni
<p>la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché il valore che emerge è quello minimo ai fini dell'imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell'atto;</p>	<p>la perizia può essere redatta anche successivamente alla vendita.</p>

Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data di riferimento, e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la sua redazione è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

## 7.2 Il rapporto con precedenti rivalutazioni

Dato il continuo susseguirsi dei provvedimenti di riapertura dei termini della rivalutazione in commento, è frequente che un soggetto abbia operato una prima rivalutazione, e si trovi poi nella condizione di rivalutare nuovamente, poiché in questo intervallo di tempo, non essendo intervenuta la vendita, il valore del terreno o della partecipazione si è modificato. In proposito, l'Amministrazione Finanziaria ha sostenuto questa posizione: con la seconda




rivalutazione si libera una nuova imposta che deve essere versata in via autonoma; quella versata in precedenza non può essere compensata ma può essere chiesta a rimborso, eventualmente sospendendo il versamento della rata in corso.

Questa posizione è ora superata dalle nuove previsioni del "decreto sviluppo".

infatti, l'articolo 7 comma 2 lett. ee) del D.L. n. 70/2011 introduce una norma molto opportuna, che consente di imputare alla seconda rivalutazione l'imposta già versata per attuare quella precedente, subordinando la sua efficacia all'approvazione di un apposito regolamento; il tutto avrà impatto sul modello Unico che si compilerà il prossimo anno.

Questa opportunità vale sia per la rideterminazione del valore di terreni che di partecipazioni, e quindi, se si ha ad esempio:



sarà possibile imputare il primo versamento di 2.000 alla seconda rivalutazione, così corrispondendo a conguaglio solamente € 1.200.

In caso di rideterminazione di un secondo valore inferiore al primo, e quindi di un'imposta dovuta inferiore alla prima, pare debba escludersi la possibilità di conseguire il rimborso dell'eccedenza, ma sul punto si attendono chiarimenti dall'Amministrazione Finanziaria.

## **8. Detrazione 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio: semplificazioni**

L'articolo 7 comma 2 lettere q) e r) del D.L. n. 70/2011 ha apportato due semplificazioni in merito agli adempimenti necessari per la fruizione della detrazione Irpef del 36%.

Possono attualmente fruire di tale detrazione (da suddividere obbligatoriamente in 10 rate annuali di pari importo) per le spese sostenute fino al prossimo 31 dicembre 2012 i possessori o i detentori degli immobili residenziali, nel limite di spesa detraibile per singolo intervento di € 48.000, per:

- ⇒ gli interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
- ⇒ gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali;
- ⇒ l'acquisto o la costruzione di autorimesse o posti auto;
- ⇒ la messa a norma degli edifici, la eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione degli infortuni domestici, il contenimento dell'inquinamento acustico, il conseguimento del risparmio energetico che interessano tanto le singole unità immobiliari che le parti comuni di edifici residenziali;
- ⇒ l'acquisto di unità abitative comprese in fabbricati, sui quali le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio; in questo caso i lavori devono essere eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, mentre la successiva vendita o assegnazione deve avvenire entro il 30 giugno 2013.

### 8.1 L'abolizione della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara

La prima semplificazione riguarda l'abolizione dell'obbligo di invio, mediante raccomandata, della comunicazione di inizio lavori prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D.M. n. 41/1998.

Dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011, non è più obbligatorio inviare mediante raccomandata cartacea all'Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Pescara) la comunicazione di inizio lavori. Pertanto, i contribuenti che intendano fruire della detrazione Irpef del 36% sono interessati da adempimenti semplificati e non dovranno più preoccuparsi di alcun obbligo preventivo all'inizio dei lavori.

Il nuovo testo dell'art. 1 comma 1 lett. a) del D.M. n. 41/1998 prevede che debbano essere indicati nella dichiarazione dei redditi:

- ➔ i dati catastali identificativi dell'immobile;
- ➔ se i lavori sono effettuati dal possessore o dal detentore dell'immobile;
- ➔ gli estremi di registrazione dell'atto che, eventualmente, costituisce titolo per la detenzione dell'immobile stesso (ad esempio del contratto di comodato o di locazione);
- ➔ gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Devono, inoltre, essere conservati ed esibiti a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate i documenti che saranno indicati in un Provvedimento di prossima emanazione.

Permangono, invece, gli altri obblighi previsti dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.M. n. 41/1998, cioè l'obbligo di conservare la documentazione che certifichi gli interventi e le contabili dei bonifici che dimostrino gli avvenuti pagamenti.

La recente Circolare n. 20 del 13 maggio 2011 ha, in merito alla detrazione del 36%, chiarito che nel caso di presenza di più soggetti che intendano fruire della agevolazione laddove vi siano bonifico e fatture intestati ad un solo possessore mentre la spesa è sostenuta da entrambi, il beneficio va riconosciuto proporzionalmente a ciascuno dei soggetti che hanno effettivamente sostenuto l'onere, a condizione che nelle fatture venga annotata la percentuale di spesa sostenuta da ciascuno.

Anche se le novità introdotte dal "decreto sviluppo" sono già in vigore dallo scorso 14 maggio, in attesa della emanazione del Provvedimento attuativo e dei chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate circa l'effettiva decorrenza della abolizione in commento, **si suggerisce, in via cautelativa**, anche per lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati in data successiva al 14 maggio 2011, **di procedere comunque all'invio della Comunicazione al Centro Operativo di Pescara** al fine di non pregiudicare l'eventuale fruizione dell'agevolazione.

### 8.2 L'abolizione dell'obbligo di indicare distintamente in fattura il costo della manodopera

La seconda semplificazione riguarda la soppressione dell'obbligo imposto alle imprese che eseguono i lavori di recupero del patrimonio edilizio abitativo di indicare in fattura il costo della manodopera: si trattava di un obbligo introdotto dallo scorso 4 luglio 2006, il cui mancato assolvimento costituiva causa di decadenza dall'agevolazione. Seppure fino ad oggi era sufficiente l'indicazione complessiva, e non puntuale in ordine ai singoli dipendenti impiegati, del costo della manodopera impiegata (anche nei casi di cessione di beni con posa in opera degli stessi), si tratta di un'eliminazione gradita in quanto spesso comportava calcoli non sempre agevoli in presenza di lavori eseguiti da appaltatori con la presenza di subappaltatori.

## 9. Adempimenti in materia di "privacy" per le imprese: semplificazioni

L'articolo 6 del D.L. n. 70/2011 ridimensiona l'ambito di applicazione del Codice della *Privacy*, prevedendo che il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti tra persone giuridiche, imprese, enti o associazioni per le finalità amministrativo-contabili non sia più soggetto all'applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Rimandando ciascuna società Cliente al parere del proprio Consulente in materia di "privacy" per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni in commento, riportiamo di seguito brevemente le semplificazioni attuate.

### 9.1 Informativa sul trattamento dei dati personali e richiesta del consenso

La prima importante semplificazione riguarda il rilascio dell'informativa e la richiesta del consenso nel caso di trattamento di dati personali al solo fine amministrativo-contabile (generalmente la gestione ordinaria della documentazione contabile dell'impresa, con i vari rapporti con clienti, fornitori, banche, ecc.). Se i dati personali vengono trattati esclusivamente per tali finalità non sono più necessari il rilascio dell'informativa e la richiesta del consenso.

Viene introdotto il comma 1-*ter* nell'art. 34 del D.Lgs. n. 196/2003, prevedendo che i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi all'adempimento degli obblighi contrattuali, alla gestione dei rapporti di lavoro, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme di carattere fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute e di igiene e sicurezza del lavoro.

### 9.2 Esonero dall'obbligo di predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza

Attualmente l'obbligo di predisposizione annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza (da aggiornare entro il 31 marzo di ogni anno) riguarda i titolari del trattamento di dati personali sensibili o giudiziari effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

Il precedente testo dell'art. 34 comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 196/2003 prevedeva fino ad oggi l'esclusione da tale obbligo per:

- ➔ i titolari del trattamento di dati personali comuni (cioè non sensibili o giudiziari);
- ➔ i titolari del trattamento di dati sensibili, laddove gli unici dati di questo tipo trattati siano quelli inerenti lo stato di salute o malattia dei dipendenti o collaboratori, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero l'adesione ad organizzazioni sindacali.

In tali casi, per non redigere il D.P.S. era sufficiente autocertificare di trattare i dati personali in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.

Il D.L. n. 70/2011 sostituisce integralmente il testo dell'art. 34 comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 196/2003. Il nuovo testo amplia le casistiche di dati personali trattati per i quali è possibile fruire dell'esclusione dall'obbligo di redazione del D.P.S.: *"Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano quali unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti o collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato D.P.S. è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal Codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B."*

Il testo precedente era più restrittivo, in quanto limitava l'esclusione ai dati di salute o sindacali: dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011, il trattamento di qualsiasi tipo di dato sensibile o giudiziario inerente i rapporti di lavoro è compatibile con la semplice sottoscrizione della autocertificazione sostitutiva del D.P.S.. In relazione a tali trattamenti di dati personali esclusi dall'obbligo di redazione e aggiornamento periodico del D.P.S. è, inoltre, prevista l'emanazione di un provvedimento che stabilirà modalità semplificate di adozione delle misure di sicurezza previste dall'allegato B del D.Lgs. n. 196/2003.

– bozza –

**AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA D.P.S.**

**Ai sensi degli artt. 34 co.1-*bis* D.Lgs. n. 196/2003 e 47 D.P.R. n. 445/2000**

Il sottoscritto ....., nato a ....., in data ....., C.F. ....,  
in qualità di Legale rappresentante della società ..... con sede in .....,  
C.F. .... P. Iva .....,  
consapevole che il rilascio di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o la presentazione di false  
documentazioni sono punibili a termine degli artt. 495 e 496 del Codice Penale,

DICHIARA

Ai sensi dell'art.34, co.1-*bis* del D.Lgs. n. 196/2003

- di effettuare il trattamento di dati personali non sensibili;
- che gli unici dati sensibili e giudiziari trattati sono quelli relativi ai propri dipendenti o collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti;

I dati di cui sopra sono trattati in osservanza delle misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/2003 e dall'Allegato B) allo stesso.

....., lì.....

Il Titolare del trattamento .....

## 10. Altre novità del "decreto sviluppo"

Di seguito, in forma tabellare, la breve illustrazione di alcune ulteriori novità:

<p><b>ART. 7</b> <b>Semplificazioni</b> <b>fiscali</b></p>	<p><b>DURATA DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO</b> (art. 7 comma 2 lett. c) Negli accessi di natura amministrativa presso <u>lavoratori autonomi o soggetti in contabilità semplificata</u>, la permanenza degli accertatori non potrà durare più di 15 gg (prorogabili di ulteriori 15 se il caso presentasse particolari difficoltà). In generale gli accessi presso le piccole medie imprese, ove possibile, dovranno avvenire contestualmente da parte dei diversi uffici interessati al controllo. La Guardia di Finanza è invitata a presentarsi in borghese. I controlli non possono essere ripetuti prima di sei mesi.</p> <p><b>COMUNICAZIONE DETRAZIONI PER CARICHI SI FAMIGLIA</b> (art. 7 comma 2 lett. e) È soppresso, per i lavoratori dipendenti e pensionati, l'obbligo di cui all'art. 23 comma 2 lett. a) del D.P.R. n. 600/1973. L'obbligo di comunicazione al sostituto di imposta delle detrazioni per carichi di famiglia spettanti persisterà solo ove siano intervenute delle variazioni dei dati già in possesso</p>
--	--

dell'Amministrazione Finanziaria.

**VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SCADENTI AL SABATO** (art. 7 comma 2 lett. l)

I versamenti ed adempimenti relativi all'Amministrazione Finanziaria scadenti al sabato o in un giorno festivo sono prorogati a regime al primo giorno lavorativo successivo (il riferimento specifico agli "adempimenti" dovrebbe rendere applicabile la proroga anche al caso della presentazione dei modelli Intrastat).

**RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO** (art. 7 comma 2 lett. t)

È prevista l'attribuzione all'Inps della riscossione dei contributi previdenziali determinati in sede di liquidazione, controllo ed accertamento delle dichiarazioni dei redditi. L'Inps provvederà con l'emissione di un avviso esecutivo al mancato pagamento del quale farà seguito la riscossione coattiva.

**RATEAZIONE DEGLI AVVISI BONARI** (art. 7 comma 2 lett. u)

Diviene possibile richiedere la rateazione delle somme scaturenti dai controlli automatizzati a prescindere dall'importo, senza necessità di dimostrare la momentanea difficoltà economico finanziaria e senza necessità di farne richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione.

Le rate potranno essere massimo sei trimestrali per importi pari od inferiori ad € 2.000, nel numero massimo di venti trimestrali per importi inferiori ad € 5.000.

La garanzia sarà necessaria nel caso in cui le rate successive alla prima saranno nel complesso superiori ad € 50.000.

Le rate potranno anche essere di ammontare decrescente.

**MODIFICA ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IRES/IRAP** (art. 7 comma 2 lett. i)

Ai fini delle imposte sui redditi ed Irap sarà possibile presentare, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario, una dichiarazione integrativa al fine di modificare la richiesta di rimborso del credito in richiesta di compensazione.

Tale modifica non potrà operarsi nel caso in cui l'Amministrazione abbia già dato, anche parzialmente, seguito al rimborso.